

19 maggio 2021



ADM risponde

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali



LA REVISIONE DELL'ACCERTAMENTO su istanza di parte

La revisione dell'accertamento e la rettifica: differenze

Definizione

La revisione dell'accertamento e la rettifica della dichiarazione doganale, sono lo strumento attraverso il quale l'operatore economico procede a regolarizzare la dichiarazione doganale dopo che i beni oggetto dell'accertamento sono già stati lasciati alla libera disponibilità dell'interessato o sono già usciti dal territorio doganale (l'accertamento è divenuto definitivo).

Lo scopo della revisione dell'accertamento è quello di porre rimedio ad eventuali errori, inesattezze od omissioni relativi agli elementi soggettivi e oggettivi posti a base dell'accertamento (quantità, qualità, origine, valore e ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la riliquidazione dei diritti doganali, con conseguente recupero o rimborso).

Le mere rettifiche sono quelle che **NON** incidono sulla liquidazione dei diritti (dazio, IVA, accise).

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Nozione di nascita di un'obbligazione doganale

Obbligazione doganale all' importazione art. 77 del Reg. (UE) 952/2013 CDU

1. Un'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito al vincolo di merci non unionali soggette a dazi all'importazione a uno dei regimi doganali seguenti:
 - a) immissione in libera pratica, compreso il regime dell'uso finale;
 - b) ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.
2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Nozione di nascita di un'obbligazione doganale

Obbligazione doganale all' esportazione art. 81 del CDU

Un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito al vincolo al regime di esportazione o di perfezionamento passivo di merci soggette ai dazi all'esportazione.

NOZIONE DI ACCERTAMENTO DOGANALE

L'accertamento doganale è il procedimento amministrativo-contabile con il quale la dogana accerta che tutti gli adempimenti, in capo al proprietario della merce, prescritti dalle leggi doganali e dalle altre norme la cui applicazione è demandata alle dogane, siano rispettati in relazione alla destinazione della merce.

Esso ha ad oggetto la verifica non soltanto degli elementi che contribuiscono a determinare *l'an ed il quantum* dell'obbligazione doganale – quantità, qualità, origine e valore – ma anche la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalle norme tributarie ed extratributarie la cui applicazione è demandata alle dogane.

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Nozione di dichiarazione doganale

ELEMENTI SOGGETTIVI/OGGETTIVI DELLA DICHIARAZIONE

Con la presentazione della dichiarazione doganale il proprietario, o il suo rappresentante, definisce la destinazione doganale che intende dare al bene che supera la linea doganale.

- Gli elementi soggettivi della dichiarazione sono gli elementi riferiti all'intestatario dell'operazione o al dichiarante.
- Gli elementi oggettivi sono riferiti alle merci oggetto della dichiarazione, quali: •la quantità (massa netta/lorda, n° colli), •la qualità (classificazione tariffaria e denominazione commerciale), •il valore, •l'origine.

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Nozione di dichiarazione doganale



GLI ELEMENTI DELL'ACCERTAMENTO

Gli elementi dell'accertamento, come si evince dall'art. 8 del D. Lgs. 8.10.1990 n° 374 sono: qualità, quantità, valore e origine della merce. La norma stabilisce che successivamente all'accettazione e alla registrazione, l'Ufficio procede all'esame della dichiarazione e della documentazione allegata, “allo scopo di **accertare la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci** ed ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti”.

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Nozione di dichiarazione doganale

LA PROCEDURA DELL'ACCERTAMENTO DOGANALE

La procedura dell'accertamento doganale si articola in tre fasi coordinate informaticamente dal sistema "A.I.D.A." (Automazione Integrata Dogane e Accise) che possono essere così sintetizzate:

Accettazione - ha lo scopo di verificare:

- la regolarità formale della dichiarazione;
- che contenga tutti i dati identificativi (qualità, quantità, valore, origine, provenienza/destinazione)
- che sia sottoscritta dal "proprietario"- dichiarante (firma digitale telematica);

Registrazione - ha lo scopo di acquisire ufficialmente la dichiarazione, rendendola atto pubblico dotato di fede privilegiata circa la verità dei fatti in esso accertati;

Riscossione - pagamento delle risorse proprie (dazio), dell'Iva e degli altri diritti la cui riscossione è demandata alle dogane.

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Nozione di dichiarazione doganale

IL CANALE VERDE

L'utilizzazione del sistema informatico per la presentazione delle dichiarazioni doganali ha consentito l'introduzione di un sistema di controllo delle dichiarazioni doganali automatizzato, basato sull'analisi dei rischi: denominato canale verde. Il sistema raffronta gli elementi desumibili dalla dichiarazione doganale (redatta sul D.A.U.) con i parametri di rischio connessi alle singole operazioni nonché alle varie destinazioni doganali. Il risultato ottenuto consente al sistema di decidere circa il controllo da effettuare, individuato da una delle seguenti sigle:

CA - controllo automatizzato (canale verde)

CD - controllo documentale della dichiarazione e della documentazione allegata (canale giallo)

CS - controllo documentale e verifica “scanner” (raggi-x) dei mezzi di trasporto e dei container (canale arancione)

VM - controllo documentale e fisico delle merci (canale rosso)

controllo a posteriori con revisione dell'operazione effettuata (canale blu)

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Nozione di dichiarazione doganale

La dichiarazione doganale e la fattura elettronica

Il contribuente non è obbligato ad emettere fattura elettronica perché effettua cessioni all'esportazione, né ad effettuare la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, poiché le cessioni sono documentate con bollette doganali.

In particolare, con l'entrata in vigore del regolamento CE n. 1875 del 18 dicembre 2006, in ambito extra UE, la prova dell'esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Documento di Accompagnamento all'Esportazione (Dae), che fornisce un codice Movement Reference Number (Mrn).

Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all'esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita. Per effetto dell'informatizzazione delle procedure, dunque, non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire, poiché esso è sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita.

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

La dichiarazione doganale e la fattura elettronica

nel campo 44 del DAU vanno riportate le codifiche corrispondenti ai documenti da allegare alla dichiarazione doganale

Codice	Descrizione
<u>N325</u>	Fattura proforma
<u>N380</u>	Fattura commerciale
<u>N750</u>	A mezzo posta (compresi i pacchi postali)
<u>N935</u>	Fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana delle merci

Articolo 194

2. Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un'unica volta. (...), quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli, si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Articolo 177 CDU, art. 228 RE - Semplificazioni

Compilazione della dichiarazione relativa a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse

Qualora gli oneri dichiarativi relativi ad una spedizione di merci classificate in sottovoci tariffarie diverse siano eccessivi e sproporzionati, è possibile chiedere all'Ufficio doganale l'applicazione dei dazi all'intera spedizione sulla base della sottovoce tariffaria delle merci soggette all'aliquota più elevata;

Modifica e Invalidamento

La normativa doganale prevede la possibilità di modificare gli elementi della dichiarazione doganale per mezzo di due istituti:

- la modifica della dichiarazione (articolo 173 CDU) e
- l'invalidamento (articolo 174 del CDU).

La modifica comporta una o più indicazioni della dichiarazione può essere autorizzata dall'autorità doganale che ha accettato la dichiarazione doganale, **a condizione che la merce non sia stata svincolata.**

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Reg. (UE) 952/2013

Modifica e Invalidamento - tempistiche

L'articolo 173 CDU stabilisce che “Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione”. Lo scopo principale di tale articolo è di consentire all'autorità doganale di accertare eventuali anomalie su quanto dichiarato dall'operatore economico, e procedere eventualmente alla rettifica degli elementi posti a base dell'accertamento.

Nel caso dell'annullamento (invalidamento nelle parole del codice) della dichiarazione, di cui all'articolo 174 del CDU (es. dichiarazione erronea del regime), la domanda deve essere presentata al più entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione.

Articolo 173 - Modifica della dichiarazione in dogana

Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione in dogana dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.

Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:

- hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;
- hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione in dogana sono inesatte;
- hanno svincolato le merci.

Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione.

Articolo 174 - Invalidamento della dichiarazione in dogana

1. Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana già accettata quando:
 - a) sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale; o
 - b) sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione in dogana può essere accolta solo dopo tale visita.

2. Salvo che sia altrimenti disposto, una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione in dogana non può più essere invalidata.



Articolo 48 - Controllo a posteriori

Ai fini dei controlli doganali, **le autorità doganali possono verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione in dogana**, in una dichiarazione per la custodia temporanea, in una dichiarazione sommaria di entrata, in una dichiarazione sommaria di uscita, in una dichiarazione di riesportazione o in una notifica di riesportazione, **nonché l'esistenza, l'autenticità, l'accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento e può esaminare la contabilità del dichiarante e altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci dopo averle svincolate**. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità.

Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.

La revisione dell'accertamento

La revisione dell'accertamento disciplinata dall'art. 48 del CDU e dall'art. 11 del D. lgs. n. 374/90 è lo strumento che consente di controllare a posteriori la dichiarazione doganale ad accertamento concluso, allo scopo di verificare la correttezza e completezza degli elementi dichiarati, sulla base della documentazione già presentata o di altri documenti, acquisiti anche successivamente alla definizione dell'accertamento stesso.

In particolare l'art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 374/90 prevede che: “quando dalla revisione (.....) emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'Ufficio procede alla relativa rettifica”.

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Decreto Legislativo del 08/11/1990 n. 374 - Art. 11

Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici

1. L'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio, **ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

[**]

5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errore relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Decreto Legislativo del 08/11/1990 n. 374 - Art. 11

Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici

6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore **si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica.**

[**]

8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle più gravi infrazioni eventualmente rilevate.

[**]

Revisione dell'accertamento: presentazione dell'istanza

L'operatore presenta direttamente o a mezzo di rappresentate appositamente delegato, alla dogana presso cui è stata dichiarata la merce, apposita istanza entro il termine di **tre anni** (art. 173, par. 3, CDU), inoltre, di riesaminare la dichiarazione doganale allegando pertinenti documenti atti a comprovare gli elementi alla base della richiesta.

L'Ufficio procede alla valutazione circa la sussistenza dei prescritti requisiti (rispetto del termine di decadenza; esistenza di un mandato ecc.) e al contestuale esame della documentazione prodotta dall'operatore.

Qualora la richiesta di revisione/rettifica necessiti di ulteriori approfondimenti e/o di documentazione integrativa viene disposta l'attivazione delle misure operative ritenute necessarie (ad es. richiesta di presentazione di ulteriore documentazione), dandone opportuno avviso al richiedente.

Revisione dell'accertamento: presentazione dell'istanza

Nel caso in cui la richiesta di revisione/rettifica non necessiti di ulteriori approfondimenti, in quanto la documentazione allegata è sufficiente ad istruire la pratica oppure perché interviene sulla liquidazione dei diritti in conseguenza di solo errore formale (inesatta trascrizione dei dati della fattura per errata indicazione della valuta estera ecc.), l'Ufficio doganale procederà con i successivi atti di competenza (p.v. di revisione dell'accertamento o p.v. di rettifica della dichiarazione doganale e avviso di accertamento suppletivo e di rettifica) nel rispetto dei termini e delle garanzie di tutela del contribuente previsti dalla legge.

Ove l'esame delle condizioni, anche a seguito della ulteriore documentazione presentata, evidenzia la mancanza di un requisito essenziale per il prosieguo dell'iter procedimentale, l'Ufficio provvederà alla assunzione di formale decisione di rigetto dell'istanza di revisione dell'accertamento/rettifica della dichiarazione doganale.

Revisione dell'accertamento: rigetto dell'istanza

Il rigetto dell'istanza di revisione dell'accertamento e/o dell'istanza di rettifica della dichiarazione doganale può essere espresso o tacito (art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 374/90), se entro il **novantesimo giorno** successivo a quello di presentazione della relativa istanza non sia stata notificata alla parte, mediante consegna in copia, la dichiarazione integrativa debitamente annotata dell'esito delle attività di revisione o di quella di rettifica unitamente al pertinente p.v.c. o alcuna comunicazione di istruttoria in corso.

Avverso tale decisione è esperibile il solo ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità stabilite dall'art. 20 e segg. del D.Lgs n. 546/92, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti a seconda dei casi:

- dalla data di notifica del provvedimento di rigetto dell'istanza di parte;
- dalla data di formazione del silenzio rifiuto.

D.P.R. 29/09/1973, n. 605 - art. 13, co 1, lett. b

Sanzioni Import – Export (Competenza Agenzia Dogane)

Sanzione errata indicazione codice EORI

È punito con la sanzione amministrativa da € 103,29 a un massimo di € 2.065,82:

b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;

Dette penalità sono ridotte del 50 per cento ai sensi dell'art. 42 bis del D.L.23/02/1995 n. 41: *“Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, inerenti le infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale, sono ridotte del 50 per cento ...”*.

D.P.R. 23/01/1973, n. 43 - Art 303 co 2. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci eccezioni Sanzioni Import (Competenza Agenzia Dogane)

L'art. 20, comma 4, della L. n.449/1997 prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative qualora il contribuente richieda spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11 del D.Lgs n.374/1990.

Sanzioni Import

Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la **sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516**, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

D.P.R. 23-1-1973 n. 43 - Art 303 co 1. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci

Sanzioni Import (Competenza Agenzia Dogane)

Sanzioni Import

La disposizione di cui al comma 1 non si applica::

- a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;
- b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
- c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

D.P.R. 23-1-1973 n. 43 - Art 303 co 3. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci Sanzioni Import (Competenza Agenzia Dogane)

L'art. 20, comma 4, della L. n.449/1997 prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative qualora il contribuente richieda spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11 del D.Lgs n.374/1990.

Sanzioni Import

Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

PER DIRITTI

fino a 500 euro

da 500,1 a 1.000 euro

da 1000,1 a 2.000 euro

da 2.000,1 a 3.999,99 euro

oltre 4.000 euro

SANZIONE AMMINISTRATIVA

da 103 a 500 euro

da 1.000 a 5.000 euro

da 5.000 a 15.000 euro

da 15.000 a 30.000 euro

da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - Art. 7. Violazioni relative alle esportazioni

Sanzioni Export (Competenza Agenzia Entrate)

L'art. 20, comma 4, della L. n.449/1997 prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative qualora il contribuente richieda spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11 del D.Lgs n.374/1990.

Sanzioni Export

5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è **punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni.** La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - Art. 7. Violazioni relative alle esportazioni Sanzioni Export (Competenza Agenzia Entrate)

Circolare del 23/12/1998 n. 292

La sanzione non è stata prevista per punire il semplice errore di trascrizione, ovvero di calcolo; se dal resto della documentazione presentata dalla parte risulta evidente che si tratta di una svista dell'operatore (per esempio, quando nella fattura presentata dal dichiarante il corrispettivo corrisponde esattamente al valore reale della transazione), l'Ufficio finanziario interessato si limiterà solamente a correggere l'errore, informando la parte, senza applicare alcuna sanzione.

È evidente, infatti, che tale comportamento non risulta sanzionabile poiché, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs 472/97, mancano, nelle fattispecie del genere, coscienza e volontà di commettere una infrazione (principio di colpevolezza).

Qualora, invece, da tutta la documentazione presentata non sia possibile eliminare ogni dubbio in ordine alla natura del comportamento, anche eventualmente a seguito di ulteriore esibizione di documentazione, si dovrà dare inizio immediatamente alla procedura di infrazione ai sensi dell'art. 16 e segg. del D.Lgs. 472/97.

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Reg. (UE) 952/2013

Interessi di mora

Il CDU (art.112 e 114) ha introdotto il principio secondo il quale sulle somme dovute è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla data di pagamento e che, nel caso di obbligazione sorta a seguito di inosservanza di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale (art. 79) o a seguito di controllo a posteriori, gli interessi decorrono dalla data in cui è sorta l'obbligazione fino alla notifica. L'interesse non è dovuto se l'importo dell'obbligazione è inferiore a 10 euro.

Articolo 114 - Interesse di mora

1. Sull'importo dei dazi all'importazione (***) è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.
.. (**), il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali. [**]
3. Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
4. Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di mora se l'importo per ciascuna è inferiore a 10 EUR.

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 - T.U.L.D.

Articolo 86 co. 1 - Interessi per il ritardato pagamento

Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti (*).

L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.

(*) Saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. - 0,165% annuo per il periodo dal 13 gennaio 2021 al 12 luglio 2021 ai sensi dell'art. 1, decreto 10 febbraio 2021 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2021 n. 43).

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Domande

Elemento	Rif	Export	Import	Descrizione	sanzione
Tipo di operazione	37	Regime		IM/EX REGIMI SPECIALI	
Tipo di fatturazione	24	Natura della transazione		Fattura definitiva/proforma	
Elementi di ammissibilità	44	Menzioni speciali/Documents presentati/Certificati ed autorizzazioni		Elementi variabili in relazione al Tipo di operazione Tipo di fatturazione Elementi Soggettivo/Oggettivi	
Soggettivo	2-8	Speditore/Esportatore Destinatario		codice EORI	D.P.R. 29/09/1973, n. 605 art. 13, da € 51,50 a € 1032,50
				Denominazione	

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Domande

Elemento	Rif	Export	Import	Descrizione
Qualità	31	Colli e designazione delle merci; marchi e numeri, numero contenitore, quantità e natura		Determinante per la non applicazione della sanzione
	33	Codice delle merci		IMPORT Elemento relativo alla qualità delle merci che ha riflesso sulla liquidazione dei tributi nella dichiarazione doganale. EXPORT Elemento relativo alla qualità delle merci che ha riflesso su restrizione all'esportazione

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Domande

Elemento	Rif	Export	Import	Descrizione
Quantità	35-38	Massa lorda e netta (Kg)		IMPORT Elementi relativi alla quantità delle merci che possono avere riflesso sulla liquidazione dei tributi nella dichiarazione doganale.
	6	Totale dei colli		
	41	Unità supplementari		EXPORT Elementi relativi alla quantità delle merci che possono avere riflesso su eventuali restituzioni all'esportazione

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Domande

Elemento	Rif	Export	Import	Descrizione	sanzione
Valore	22	Moneta di fatturazione e importo fattura		IMPORT Elementi per la determinazione del valore in dogana per liquidazione dei tributi.	
	23	Tasso di cambio			
	42		Prezzo dell'articolo		
	20	Condizioni di consegna			
	12		Elementi del valore		
	45		Aggiustamento		
	46		Valore statistico		
	47	Calcolo delle imposizioni			Errata applicazione del plafond art. 7, comma 4 DLgs 471/97 dal 100% al 200% dell'imposta oltre al pagamento del tributo

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Domande

Elemento	Rif	Export	Import	Descrizione
Origine	15	Paese di spedizione/ esportazione		IMPORT Elementi relativi all'origine delle merci che hanno riflesso sulla liquidazione dei tributi nella dichiarazione doganale.
	16	Paese d'origine		
	17	Paese di destinazione		
	34	Codice Paese d'origine		
	36		Preferenze	EXPORT Elementi relativi all'origine delle merci che hanno riflesso su restrizione all'esportazione
	39		Contingenti	

Rettifiche e revisioni delle bollette doganali

Domande



Grazie dell'attenzione
Andrea Morelli – Veronica Volpe
